

STATUTO DELLA SOCIETA'
"PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex D.Lgs. 175/2016 denominata

"Pasubio Tecnologia S.R.L."

ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti soci nei confronti di Pasubio Tecnologia srl e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Schio (VI).
2. L'Amministratore unico può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi secondarie", restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'Assemblea.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco o del collegio sindacale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è

quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto della partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, comunicato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determinare la provenienza della comunicazione e della data.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.

3. Con riferimento ai commi 1 e 2 i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

2. La Società, nel quadro di una maggiore efficienza della gestione, derivante da una più razionale e articolata organizzazione dei servizi, si prefigge gli scopi societari sotto individuati in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata e della Legislazione afferente ai servizi strumentali degli Enti:

1) Realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi di rete, servizio di interesse generale, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, ad esempio ed in particolare le seguenti attività:

I. realizzazione, gestione ed implementazione della rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

II. fornitura di servizi di connettività;

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano integrate nella rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, per il collegamento delle sedi degli enti;

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica e svolgimento delle funzioni di interfacciamento con il sistema pubblico di connettività; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non

discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga o ultralarga per il collegamento delle loro sedi nel territorio di competenza;

VIII. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

2) Progettazione, realizzazione, implementazione, dei seguenti beni e/o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti:

I) sistemi, procedure organizzative informatiche, e di telecomunicazione, e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;

II) acquisizione, concessione, e cessione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;

III) compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di telecomunicazione;

IV) assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di outsourcing;

V) assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;

VI) organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'Information Communication Technology per il personale dipendente dei Soci, o anche per

i cittadini e gli altri soggetti del territorio dello Stato;

VII) assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopraindicati;

VIII) realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi e di opere finalizzate all'oggetto sociale.

3. Inoltre la Società:

- per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti consentiti dall'ordinamento per le società pubbliche potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'Amministratore unico utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto;

- utilizzerà contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 23/11/1939 (Disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D. Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alla Società.

4. La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può dare luogo alla progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016. Spetta all'Amministratore unico verificare il rispetto delle condizioni precisate al presente comma.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE – FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in € 205.066,95 (euro duecentocinquemilasessantasei e novantacinque centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Amministratore unico, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci

in proporzione alla partecipazione sociale.

4. Alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comunità Montane e/o Unioni, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

ART. 6 - QUOTE

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.

2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubblici non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale.

3. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico che intendono affidare - così come affideranno - uno o più servizi e/o attività alla società in coerenza con il vigente oggetto sociale. Il socio che intende cedere, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o PEC, all'Amministratore unico, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o PEC, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nell'elenco soci tenuto dal Registro delle Imprese.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.

5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.

7. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'assemblea ordinaria.

ART. 7 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

a. finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

b. contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;

c. qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'Amministratore unico, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

6. In nessun caso la società può acquistare o ricevere in pegno le quote sociali proprie.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' - CONTROLLO

ART. 8 - ORGANI

Sono Organi della Società:

a) L'Assemblea dei Soci

b) L'Amministratore unico

c) L'Organo di controllo

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

3. Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Amministratore unico con lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C.. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

2. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essa partecipi l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e il Revisore Legale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché

nel territorio nazionale.

ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla.

5. Il Presidente nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

6. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Amministratore unico il verbale è redatto da un Notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

7. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o attraverso la rete internet, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito

di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi

a

tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 12 – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni inerenti:

- a) la nomina dell'Amministratore unico;
- b) gli acquisti e cessioni di beni immobili;
- c) le partecipazioni in altre società;
- d) le modifiche rilevanti dei contratti di servizio con i soci;
- e) l'approvazione dei bilanci della società;
- f) la distribuzione degli utili;
- g) gli aumenti di capitale;
- h) la scelta sull'entrata di nuovi soci;
- i) le modifiche statutarie.

2. L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale;

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

4. La fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

5. L'assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; per le decisioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale.

6. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e l'Organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'Organo di controllo che sono rimasti assenti.

ART. 13 - AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci, considerando l'indirizzo proveniente dalle deliberazioni dell'assemblea del

Comitato per il Controllo Analogo.

2. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra persone che non sono socie della società; si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del C.C. e la previsione di cui all'art. 11 c 8 del D. Lgs 175/2016.

3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

4. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Amministratore unico è stato rinominato.

5. All'Amministratore unico spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci anche per l'esercizio del controllo analogo; in particolare l'Amministratore unico approva gli schemi dei contratti di servizio ed il loro aggiornamento, nonché la carta dei servizi e adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

6. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale e legale della società.

7. L'Amministratore unico può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.

8. All'Amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua, che verrà determinata dall'assemblea, in occasione della nomina o con

apposita decisione.

9. L'Amministratore unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile; se, in pendenza del termine, viene a mancare, si applicano le norme del Codice Civile.

ART.14 - RISCHIO DA DEFAULT

1. Spetta all'Amministratore unico valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2. L'Amministratore unico può adottare specifici programmi di valutazione

del rischio da default (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'assemblea ordinaria dei soci.

3. Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione dell'utile di esercizio entro il terzo esercizio a decorrere da tale piano.

4. Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

5. L'Amministratore unico, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

6. L'Amministratore unico, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa.

ART. 15 – DIRETTORE

1. In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa

della società, l'Amministratore unico può nominare un Direttore.

2. Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

a) specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;

b) durata dell'incarico;

c) tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di Revoca e di risoluzione.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La società può nominare il sindaco, o il collegio sindacale, e/o il revisore legale.

2. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco, o del collegio sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.

ART. 17 – DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo [congiunto, così come nel presente statuto sarà sempre da intendersi] ai sensi di legge; sono riconosciute ai soggetti che lo esercitano facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società, in stretta coerenza con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio possa dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo.

3. Sussiste il diritto di veto da parte di ciascun ente socio sulle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dagli indirizzi ricevuti dai consigli dell'ente locale in materia di contratto di servizio, riferito al proprio territorio.

ART.18 – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

La società, in quanto affidataria diretta *in house providing*, è soggetta, ai sensi della normativa vigente, al *controllo analogo congiunto* di tutti i soci, controllo che viene esercitato attraverso il Comitato per il Controllo Analogo il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato nel medesimo testo da tutti i soci; nel contesto di detto Comitato ogni socio dispone di voti 1 (uno) indipendentemente dalla propria quota di partecipazione al capitale sociale della società.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo *ex ante* attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulle seguenti materie:

- preventivo esame ed espressione parere in ordine alle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione ed in particolare della relazione programmatica e del piano economico-finanziario.

Il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esercitare un controllo contestuale attraverso la possibile richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, verificando comunque lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario. In seguito a tali verifiche, il Comitato per il Controllo Analogo potrà procedere a fornire indirizzi sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house providing*.

In particolare, il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni all'Organo Amministrativo per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società. L'Organo amministrativo della Società sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi

impartiti dai soci e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

Il Comitato per il Controllo Analogico esercita inoltre un controllo *ex post*, attraverso la verifica dei risultati raggiunti dall'organismo *in house providing* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato per il Controllo Analogico eserciterà un controllo *ex ante* anche attraverso la formulazione di atti di indirizzo concernenti la nomina dell'amministratore unico.

Le deliberazioni del Comitato per il Controllo Analogico devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli organi della società, ove deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale.

ART. 19 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CIASCUN SOCIO

I soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente all'Amministratore unico proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

L'Amministratore unico è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.

ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 22 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal II comma dell'art. 2364 c.c..

2. Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale; il residuo importo può essere destinato al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo delibera dell'Assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Amministratore unico, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui diventano esigibili.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, e risolta

in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e Organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Verificandosi una causa di scioglimento della società si applica la disciplina prevista dagli artt. 2484 e segg. del C.C..

ART. 25 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 26 - LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ART. 27 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".